



ORDINANZA N. 25 DEL 26/08/2014

Oggetto: Disciplina per la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 178 del D.lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga;

CONSIDERATO che l'articolo 179 del medesimo dispositivo prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento";

VISTO l'art 184 del D.lgs 152/2006 che classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c. c.;

VISTA la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente";

PRESO ATTO che detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006; Il nuovo articolo 185 del D.lgs 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

DATO ATTO che secondo la disposizione dell'art 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006; Contro le previsioni penalizzanti, come su illustrate, si sono avute doglianze degli operatori del settore, che si sentivano oltremodo danneggiati da questa norma che se da una parte vietava determinate pratiche agricole, dall'altro non individuava strumenti idonei per risolvere in alcune circostanze lo smaltimento dei residui vegetali, avviando anche al problema del conseguente possibile aumento dei costi di produzione per le aziende interessate; il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende agricole a conduzione familiare, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, pubblicato GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. 152/06 affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

CONSIDERATO che, secondo le nuove disposizioni di cui all'art.14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014, le pene previste dagli art. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.;"

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 07 maggio 1996 che all'art. 11 c. 3 All. C "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

DATO ATTO che con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 152 del 07/07/2014 (BURC n. 46/2014) recante "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2014", la Regione Campania:a) ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2014 sul territorio della Regione Campania dal 7 luglio al 10 settembre 2014, disponendo, nel contempo, per lo stesso periodo, il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;b)ha richiamato l'attenzione dei Sindaci dei Comuni della Campania affinché emanino apposite ordinanze per la prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che dall'esito dell'istruttoria si ritiene che sussistano le condizioni, i requisiti e i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'art.14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014;

VISTO il D.lgs 267/2000;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Futani (SA) è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco dall'11/09/2014, secondo le seguenti disposizioni:

1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
2. la quantità massima è posta pari a tre metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei "vuoti") per ogni ettaro (10.000 metri quadri di terreno) al giorno;
3. la combustione non può mai essere effettuata:
 - nel centro abitato;
 - all'interno di boschi come definiti dalla L. R. n. 11 del 07.05.1996 e s.m.i. fatti salvi i casi di deroga di cui all'All. C, all'art. 11, comma 3.
4. deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, che non deve mai essere inferiore a 50 m dagli stessi;
5. tali operazioni non sono consentite nel periodo di massima pericolosità per l'innesco di incendi boschivi individuato ogni anno con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
6. l'orario consentito è dall'alba alle ore 10.00, restando inteso che entro l'orario limite delle 10.00 non solo le braci e le fiamme dovranno essere completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli, in alcuna misura;
7. la persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia all'abbruciamento fino al completo spegnimento;
8. l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25,00 a 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune, fatte salve le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla L.R. 11/96;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune, nonché affissa negli appositi spazi per le strade cittadine e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.
- sia trasmessa:
 - al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno;
 - Alla Polizia Municipale - sede -;
 - Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Montano Antilia e Sapri;
 - Alla Stazione Carabinieri di Cuccaro Vetere (SA).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo nei termini di legge.

Futani li, 26/08/2014



Il Sindaco
Avv. Aniello Caputo